

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9

Adunanza 4 marzo 2008

OGGETTO: "IMPIANTO DI RICICLAGGIO E RECUPERO (R4 ED R5) DI BATTERIE ESAUSTE AL PIOMBO ACIDO".

COMUNE: CHIERI (TO).

PROPONENTE: SARACENO S.R.L.

PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Protocollo: 171 – 17236/2008

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione degli Assessori Piras e Massaglia.

Premesso che:

- in data 27/07/2007 la società Saraceno s.r.l. (di seguito denominata Saraceno), con sede legale in Chieri, Via Padana Inferiore n. 131 - C.F e partita IVA 07684780013, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98, relativamente al progetto denominato: "Impianto di riciclaggio e recupero (R4 ed R5) di batterie esauste al piombo acido ", da realizzarsi nel Comune di Chieri;
- sempre in data 27/07/2007 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "La Repubblica" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98.

- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 -"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 36 del 06/09/07;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alla cui seduta sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge stessa: la seduta si è svolta in data 10/10/2007 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- a seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi, il Servizio VIA in data 25/10/2007 con nota n. prot. 1255770 ha inviato al proponente la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 7 Agosto 1990 n. 241 ed smi, alla luce di considerazione urbanistiche ed in relazione all'esondabilità dell'area;
- In data 07/11/2007 la società Saraceno s.r.l. ha avanzato delle osservazioni in merito;
- il Comune di Chieri con nota n. prot. 3049 del 21/01/2008 ha confermato quanto espresso in Conferenza dei servizi in relazione alla situazione urbanistica e di esondabilità dell'area;
- nell'ambito del procedimento istruttorio non sono giunte a questa Provincia osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della L.R. 40/98;

Rilevato che:

Localizzazione

- lo stabilimento della Saraceno è localizzato nel Comune di Chieri in prossimità del confine con il Comune di Riva presso Chieri ed accessibile attraverso la Strada Statale n. 10 "Padana Inferiore". L'area confina ad est ed a nord con aree agricole, a sud con un'altra attività produttiva e ad est con il Rio Molino della Torre;
- lo stabilimento si colloca in un'area a vocazione prevalentemente agricola, con la presenza di alcuni insediamenti industriali in un contorno di 2 Km; non si riscontra la presenza di centri abitati, edifici residenziali e di recettori sensibili, ad eccezione di una cascina posta a circa 1.5 Km dallo stabilimento;

Stato attuale

- l'azienda è autorizzata allo svolgimento di operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non, in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, ed alla messa in riserva ed al recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;
- le attività svolte si possono così semplificare:
 - raccolta e scarico dei rifiuti;
 - stoccaggio nelle aree specifiche;
 - cernita e separazione dei vari tipi di materiale;
 - selezione del materiale;
 - operazioni accessorie eventuali, ove previste;
 - eventuale riduzione dimensionale;
 - commercializzazione rifiuti separati e commercializzazione delle materie prime secondarie ottenute.

Finalità dell'opera

– il progetto proposto ha la finalità di realizzare un trattamento di recupero completo delle batterie esauste al piombo acido (codice CER 160601*), dalla loro messa in riserva fino alla loro trasformazione in materie prime secondarie. Le batterie esauste sono attualmente messe in riserva presso lo stabilimento e da qui, mediante terzi autorizzati, inviate ad impianti autorizzati per il recupero;

Progetto

– il progetto proposto prevede il posizionamento di un impianto mobile di recupero, realizzato da un'impresa specializzata (Bernardi s.p.a) in un'area dedicata dello stabilimento; in generale i processi di recupero delle batterie esauste al piombo acido prevedono fasi di:

- movimentazione batterie esauste da trattare, mediante nastro trasportatore;
- macinazione delle batterie esauste in mulino;
- lavaggio e separazione gravimetrica del materiale;
- raccolta materie prime secondarie (acido solforico concentrato, plastiche, piombo pastello, piombo metallo);

– l'impianto di trattamento delle batterie ha una potenzialità massima di trattamento pari a 5 tonnellate/ora; prevedendo una durata di processo di 8 ore/giorno per 250 giorni/anno (2000 ore/anno), si stima una potenzialità massima di trattamento pari a 10.000 tonnellate/anno di batterie esauste;

Considerato che:

– sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"), in atti, trasmessa agli Assessori Competenti con nota del 18/02/08 prot. n. 0116077; da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista del quadro di riferimento programmatico:

Vincoli e fasce di rispetto individuate

– l'impianto ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/04, in quanto compreso all'interno della fascia dei 150 m dal Rio Molino della Torre, altresì denominato Rio Santena o Grosso e Rio Moano, corso d'acqua iscritto (al n. 34) negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal RD 1775/33 ed smi;

– l'impianto ricade in fascia C del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Le norme del PAI (art. 31), per quanto riguarda la regolamentazione delle attività consentite, dei limiti e divieti da applicarsi ai territori ricadenti in tale fascia, rimandano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Si rinvia pertanto alle eventuali prescrizioni contenute nel PRGC;

– l'area interessata dal progetto risulta inoltre vincolata a bacino di laminazione delle piene. Tale vincolo è stato introdotto con l'approvazione del P.R.G.C. da parte della Regione (19/05/1997);

Piano Regolatore Generale Comunale

– il progetto relativo all'impianto di riciclaggio proposto interessa i seguenti mappali: Fog. 72 particelle nn. 101 – 102 – 93 – 105 – 114 – 106 – 108 – 109 e 110;

– parte di detti mappali e più precisamente (fog. 72 particelle nn. 101 – 102 parte – 93 e 105) ricadono all'interno della zona Ep2 di P.R.G.G. (Complessi, edifici, impianti o manufatti che al momento dell'adozione del progetto preliminare di Piano (4/7/89) siano adibiti ad attività di carattere produttivo extragricolo), mentre i restanti mappali Fog. 72 particelle nn. 102 parte – 114 – 106 – 108 – 109 e 110, ricadono all'interno della zona Ee

(Aree agricole parte piana del territorio) e sono gravati da vincolo di fascia di rispetto del Rio Rio Molino della Torre, altresì denominato Rio Santena o Grosso e Rio Moano, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77;

- la Norma tecnica relativa alla zona Ep2, trattandosi di edifici in zona impropria, prevede unicamente ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio esistente, per impianti fino a 1000 mq di superficie di calpestio, ed a 500 mq di superficie di calpestio, nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1000 mq; in ogni caso la superficie coperta non potrà superare il 50% dell'area fondiaria in proprietà, al momento dell'adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. A tal fine è necessario precisare che il richiedente non dispone in tale ambito di edifici o strutture esistenti legittimamente licenziate (l'unica autorizzazione riguarda un battuto in calcestruzzo per stoccaggio rifiuti speciali a cielo aperto) per cui la norma suddetta non trova applicazione al caso in questione;
- per quanto concerne l'area agricola vincolata a fascia di rispetto fluviale, l'art. 37 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. demanda all'art. 29 della L.R. 56/77 il quale prevede le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27 della medesima legge di seguito indicate: “nelle fasce di rispetto fluviali è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici”;
- l'area interessata dal progetto risulta classificata come IIIa, ai sensi della circolare P.G.R. 08/05/1996 n° 7 LAP: “porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia)”. L'art. 25 bis delle Norme di attuazione del P.R.G.C. consente, qualora su dette aree insistano fabbricati esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C. (19/05/1997), l'osservanza della norma relativa alla classe IIIb e quindi con la possibilità di realizzare interventi di minimizzazione della pericolosità attuati da soggetti privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'Ente pubblico. Come già detto la proprietà non dispone in tale ambito di edifici o strutture esistenti legittimamente licenziate, per cui vale la norma dell'area IIIa senza alcuna possibilità di nuova edificazione;

Pertanto complessivamente l'area in cui si prevede l'insediamento della nuova attività non risulta compatibile né dal punto di vista urbanistico né dal punto di vista idraulico.

Dal punto di vista progettuale:

- il progetto presentato non fornisce indicazioni esaustive dello stato aziendale attuale, non tenendo assolutamente conto della coesistenza di due attività sulla stessa area, Saraceno srl e Saraceno Demetrio; non è stato fornito un lay-out adeguato dell'impianto e quindi una precisa indicazione delle aree esistenti all'interno della struttura e del loro effettivo utilizzo;
- con riferimento invece alla modifica progettuale proposta, ovvero l'inserimento all'interno dell'azienda di un impianto per il recupero delle batterie, si sottolinea la totale mancanza di una progettazione definitiva così come richiesto dalla normativa vigente per la fase di valutazione di impatto ambientale;
- non sono stati forniti gli aspetti tecnici e progettuali delle opere e dei macchinari accessori al funzionamento dell'impianto di recupero, nonché dello stabilimento nel suo complesso;
- non sono state dettagliate ed esplicitate le modalità operative e gestionali delle operazioni svolte all'interno dello stabilimento, nonché la gestione delle emergenze;
- non sono state inoltre fornite indicazioni circa gli le destinazioni e gli impianti destinatari delle materie prime secondarie (acido solforico concentrato, piombo pastello, piombo metallo e plastiche) prodotte dall'azienda;

Dal punto di vista ambientale:

- lo studio di impatto ambientale, così come presentato, non è da ritenersi idoneo alle finalità individuate all'art. 3 della L.R. 40/98, ovvero “l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta più compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale”;
- l'incremento della capacità di trattamento dell'impianto pone ovviamente delle attenzioni circa le ricadute e gli impatti ambientali ad essa collegata; tale incremento di movimentazione e trattamento rifiuti si presume potrà portare in generale ad un aumento della magnitudo degli impatti già generati attualmente dall'impianto in questione;
- durante l'istruttoria si sono in particolare evidenziate le seguenti criticità:
 - emissioni in atmosfera
 - acque superficiali
 - acque sotterranee
 - viabilità
 - clima acustico

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- la problematica principale da rilevare è relativa alla compatibilità urbanistica: infatti il Comune di Chieri, in sede di Conferenza dei Servizi e con il parere richiamato in premessa ha concluso la propria istruttoria ritenendo che “...l'area sulla quale viene proposto dalla Ditta Saraceno il progetto dell'impianto di riciclaggio sia da ritenersi non idonea alla realizzazione dell'intervento...”;
- oltre alle problematiche di carattere urbanistico, vi sono inoltre da rilevare problematiche geomorfologiche legate all'esondabilità dell'area con la classificazione in Classe IIIa ai sensi della circolare P.G.R. 08/05/1996 n° 7 LAP: “porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia)”;
- queste due valutazioni non possono essere disgiunte dalla compatibilità ambientale, in quanto nel merito costituiscono una valutazione di carattere territoriale che, a tutti gli effetti, deve essere considerata quale componente ambientale in una procedura di VIA. Inoltre, la fase di valutazione, ex art. 12 L.R. n. 40/98, prevede il coordinamento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto; non è pertanto possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso;
- pertanto si ritiene che tali non conformità costituiscano, nel caso in esame e a fronte delle valutazioni istruttorie effettuate, motivo ostativo ad una pronuncia di compatibilità favorevole sul progetto;
- oltre a tali valutazioni, vi è da considerare in ogni caso che l'istruttoria, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico nonché dalle risultanze della Conferenza dei Servizi, ha rilevato l'assoluta mancanza di elaborati di progetto da potersi ritenere idonei al fine della pronuncia di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto, mancando sia una progettazione definitiva sia uno studio di impatto ambientali così come definiti e richiesti dalla specifica normativa vigente;
- si è ritenuto di non procedere alla richiesta di integrazioni progettuali alla luce delle sopra citate problematiche ostative di natura urbanistica, emerse fin dalle prime fasi del procedimento;

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la “Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico” presente agli atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati presenti agli atti;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
- il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di esprimere ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 27/07/2007, denominato “Impianto di riciclaggio e recupero (R4 ed R5) di batterie esauste al piombo acido”, da realizzarsi nel Comune di Chieri, presentato dalla Società Saraceno S.r.l., con sede legale in Chieri, Via Padana Inferiore n. 131 - C.F e partita IVA 07684780013, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella “Relazione generale sull’istruttoria dell’organo tecnico”, in atti;
- 2) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca